

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1643

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**VITALI, MARRAS**

Delega al Governo per l'emanazione di un testo unico delle disposizioni legislative in materia di artigianato

*Presentata il 24 settembre 2001*

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'instabilità dei governi e delle maggioranze parlamentari, le continue interruzioni anticipate delle legislature, il complicato sistema di formazione delle leggi in regime bicamerale hanno attribuito al nostro Paese un triste primato sotto il profilo di una legislazione sempre più assimilabile ad un groviglio inestricabile. A fronte di tale situazione, appare necessario ed ineludibile provvedere in tempi brevi all'emanazione di testi unici delle leggi vigenti, con particolare riferimento ai settori nei quali la produzione legislativa è stata più consistente sotto il profilo quantitativo e meno congrua sotto quello dell'organicità. Ciò anche come banco di prova rispetto agli impegni programmatici del Governo e della maggioranza che lo sostiene, in-

dirizzati in modo inequivocabile al conferimento di un carattere prioritario alla predisposizione ed alla approvazione di testi unici.

La presente proposta di legge, che si inserisce nel contesto di una serie di analoghe iniziative riguardanti settori diversi della nostra legislazione, è finalizzata, in particolare, a delegare il Governo all'emanazione di un testo unico delle disposizioni legislative in materia di artigianato. Ciò con l'obiettivo di introdurre nel nostro ordinamento un forte segnale nella direzione di una indispensabile razionalizzazione normativa che consenta a tutti i soggetti giuridici interessati di avvalersi di uno strumento conoscitivo fondamentale ad assicurare efficienza e capacità di gestione.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante un testo unico delle disposizioni legislative in materia di artigianato, apportando le modifiche necessarie per il coordinamento delle disposizioni stesse.

## ART. 2.

1. Il decreto legislativo di cui all'articolo 1 è emanato previo parere delle competenti Commissioni parlamentari. I pareri sono espressi entro quaranta giorni dalla data di trasmissione dello schema di decreto legislativo.

2. Il Governo, nei trenta giorni successivi all'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari di cui al comma 1, trasmette, con le sue osservazioni e con le eventuali modificazioni, lo schema di decreto legislativo alle medesime Commissioni per il parere definitivo, che deve essere reso entro venti giorni. Decorsi i termini indicati dal presente comma, il decreto legislativo è emanato anche in assenza dei citati pareri.

## ART. 3.

1. Il decreto legislativo recante il testo unico di cui all'articolo 1 è emanato su proposta del Ministro delle attività produttive, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato, il cui parere è espresso entro due mesi dalla data di trasmissione del relativo schema.

**ART. 4.**

1. Ai fini della stesura del testo da sottoporre all'approvazione del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 3, il Ministro delle attività produttive può avvalersi dell'opera di enti, istituti universitari, nonché di esperti particolarmente qualificati nel settore, da scegliere anche tra i professori universitari ordinari e associati, mediante affidamento di incarichi di studio.

Lire 500 = € 0,26



\*14PDL0018540\*